Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2022, n. 2-5355

Legge regionale 19/2009, articolo 29. Indirizzi, per l'anno 2022, agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette ai fini dell'attribuzione di obiettivi comuni al personale con qualifica dirigenziale, ai sensi della DGR n 71-2681 del 21 dicembre 2015.

## Premesso che:

la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", all'articolo 29, comma 1, sancisce che, nell'ambito dell'attività di coordinamento riconosciuta alla Regione nei confronti dei propri Enti di gestione delle Aree naturali protette, riserva alla stessa il potere di definire obiettivi e linee strategiche prioritarie comuni mediante appositi provvedimenti di indirizzo;

il comma 4 del soprarichiamato articolo 29 individua le diverse attività attraverso cui la Regione esercita le suddette funzioni di indirizzo e coordinamento agli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette, tra cui, alla lettera b), l'istituzione di apposita Commissione di valutazione con lo specifico compito di definire i criteri del sistema valutativo dei dirigenti di tali Enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;

la D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015 "L.r. 19/2009, art 29, comma 4, lett.b). Ricostituzione della commissione di valutazione e approvazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti strumentali di gestione delle Aree naturali protette regionali", oltre a procedere alla costituzione della suddetta Commissione di valutazione, ha altresì approvato il nuovo sistema di valutazione del personale dirigenziale degli Enti di gestione delle Aree naturali protette elencate dall'articolo 10 della medesima legge regionale 19/2009, stabilendo che sia applicato a partire dall'anno 2016.

Richiamato, in particolare, che la suddetta D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, dispone che:

il sistema di valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree naturali protette si articola sui seguenti tre fattori di giudizio applicati ai dirigenti regionali: "performance organizzativa, performance individuale e qualità della performance, adattando ove necessario il sistema valutativo regionale alle peculiarità degli Enti, nei quali di norma è presente un'unica figura dirigenziale con funzioni di direttore dell'ente";

tenendo conto degli aspetti specifici degli Enti gestori sopra richiamati, sia introdotto, tra gli obiettivi dei dirigenti delle aree naturali protette, da valutare nell'ambito della performance organizzativa, un obiettivo generale "di sistema", comune a tutti gli Enti, definito, quale indirizzo formale ai propri Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle proprie priorità relative alle tematiche ambientali o ad aspetti di carattere più generale, in ambito organizzativo, gestionale e finanziario, e un obiettivo relativo all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione della Pubblica amministrazione:

tali obiettivi regionali dovranno essere sufficientemente generali da potersi applicare in tutti gli Enti, e tali da potersi declinare e dettagliare in ciascuno di essi da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico, in relazione alle dimensioni territoriali, all'organico ed alle caratteristiche tipologiche e geografiche di ciascun Ente;

oltre a tali obiettivi "di sistema" gli Enti possono assegnare ulteriori obiettivi a concorrenza della valutazione della performance organizzativa, di cui uno avente come requisito obbligatorio la collaborazione con almeno un altro Ente di gestione del sistema regionale delle aree naturali

protette e con un peso percentuale non inferiore al 10% sul totale del 40% attribuibile al fattore performance organizzativa.

Richiamato, inoltre, che è stato da tempo intrapreso un percorso per la costruzione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (in fase di approvazione) nonché della Strategia regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici (Deliberazione della Giunta regionale 18 febbraio 2022, n. 23-4671).

Ritenuto che risulta opportuno prevedere di attuare gli indirizzi strategici di questi due strumenti a livello territoriale anche mediante l'azione degli Enti di gestione delle aree protette.

Ritenuto, pertanto, di definire, ai sensi della D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, per l'anno 2022, quale indirizzo formale ai propri Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, come di seguito riportati, un obiettivo generale comune a tutti gli Enti, nell'ambito del fattore di *performance* organizzativa, in stretta sintonia con le scelte strategiche regionali in materia di aree naturali protette e sviluppo sostenibile, ed un obiettivo inerente all'attuazione della normativa in materia di trasparenza, anticorruzione della Pubblica amministrazione:

- a. l'obiettivo generale comune da attribuire in ogni Ente di gestione di Area naturale protetta, da parte del rispettivo Consiglio, al personale con qualifica dirigenziale, nell'ambito della *performance* organizzativa deve essere individuato con riferimento al supporto alla Regione Piemonte per l'elaborazione di un modello di Piano pluriennale economico sociale da proporre alle Comunità delle aree protette quale strumento per l'integrazione e lo sviluppo sostenibile dei territori delle aree protette regionali ai fini dell'attuazione dell'art 25 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;
- b. obiettivo comune relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza, deve essere individuato con riferimento all'attuazione da parte di tutti gli enti del sistema degli indirizzi contenuti negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022, destinati a tutti gli enti pubblici chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ritenuto inoltre di definire che, quale ulteriore indirizzo formale agli Enti di gestione, nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, l'obiettivo da realizzare in comune con gli altri Enti di gestione, a concorrenza della *performance* organizzativa, debba essere individuato con riferimento alla urgente gestione dell'attuale emergenza della Peste suina africana nella logica di concorrere all'individuazione e all'attuazione delle misure urgenti di prevenzione e controllo del fenomeno sull'intero territorio regionale ad integrazione delle attività già poste in essere per il contenimento della specie cinghiale e dei relativi danni.

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dalla valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali rientrano nelle risorse finanziare trasferite ordinariamente ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 29.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R.1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

- di definire, ai sensi della D.G.R. n. 71- 2681 del 21 dicembre 2015, per l'anno 2022, quale indirizzo formale ai propri Enti strumentali di gestione delle aree naturali protette, come di seguito riportati, un obiettivo generale comune a tutti gli Enti, nell'ambito del fattore di *performance* organizzativa, in stretta sintonia con le scelte strategiche regionali in materia di aree naturali protette, ed un obiettivo inerente all'attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione in ossequio alle indicazioni dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione:
- a. l'obiettivo generale comune da attribuire in ogni Ente di gestione di Area naturale protetta, da parte del rispettivo Consiglio al personale con qualifica dirigenziale, nell'ambito della *performance* organizzativa, debba essere individuato con riferimento al supporto alla Regione Piemonte per l'elaborazione di un modello di Piano pluriennale economico sociale da proporre alle Comunità delle aree protette quale strumento per l'integrazione e lo sviluppo sostenibile dei territori delle aree protette regionali ai fini dell'attuazione dell'art 25 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19;
- b. obiettivo comune relativo all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Anticorruzione e Trasparenza, debba essere individuato con riferimento all'attuazione da parte di tutti gli enti del sistema degli indirizzi contenuti negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza" approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022, destinati a tutti gli enti pubblici chiamati alla approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- di definire che, quale ulteriore indirizzo formale agli Enti di gestione, nel rispetto delle indicazioni di cui alla D.G.R. n. 71-2681 del 21 dicembre 2015, l'obiettivo da realizzare in comune con gli altri Enti di gestione, a concorrenza della *performance* organizzativa, debba essere individuato con riferimento alla urgente gestione dell'attuale emergenza della Peste suina africana nella logica di concorrere all'individuazione e all'attuazione delle misure urgenti di prevenzione e controllo del fenomeno sull'intero territorio regionale ad integrazione delle attività già poste in essere per il contenimento della specie cinghiale e dei relativi danni;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio di trasmettere, nell'ambito dell'attività di indirizzo, coordinamento e supporto di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009, i modelli delle schede per l'attribuzione dei succitati obiettivi ai Direttori da parte dei Consigli degli Enti di gestione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dalla valutazione dei dirigenti degli Enti di gestione delle Aree protette regionali rientrano nelle risorse finanziare trasferite ordinariamente ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. a) della legge regionale 29 giugno 2009, n. 29.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.